



*Ministero dell'Università e della
Ricerca*



Ministero della Pubblica Istruzione

Schema di decreto legislativo concernente “Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2 - comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) - della legge 11 gennaio 2007, n. 1.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 11 gennaio 2007, n. 1, all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettere a), b) e c), ha delegato il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

- a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
- b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
- c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264.

Il presente schema di decreto legislativo è emanato ai sensi della suddetta lettera a) dell'articolo 2, comma 1 della legge n.1/2007 e segue quello già emanato in relazione ai percorsi di orientamento per l'accesso ai corsi di laurea universitari ed ai corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; esso concerne i percorsi di orientamento alla formazione tecnica superiore e ai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro. Con questo provvedimento si completa la delega in materia dei percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza.

Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 novembre 2007 ed è stato successivamente inviato alla Conferenza Unificata ed alle Commissioni parlamentari competenti, per l'espressione dei rispettivi pareri.

La conferenza Unificata ha espresso il proprio parere nella seduta del 6 dicembre 2007, mentre le Commissioni parlamentari hanno espresso i rispettivi pareri in data 19 dicembre 2007 (VII Commissione permanente della Camera dei Deputati) ed in data 21 dicembre 2007 (VII Commissione permanente del Senato); nei suddetti pareri sia la Conferenza che le Commissioni parlamentari hanno



*Ministero dell'Università e della
Ricerca*



Ministero della Pubblica Istruzione

espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni: le osservazioni e condizioni manifestate dalla Conferenza Unificata sono state tutte accolte, ad eccezione della condizione relativa “all’inserimento degli operatori autorizzati ed accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 tra i soggetti coinvolti nelle azioni di orientamento predisposte dalle scuole”, in quanto, in sede di prima applicazione, si è preferito limitare il coinvolgimento, in ordine alle suddette iniziative di orientamento, ai soli soggetti pubblici; per quanto riguarda il parere della VII Commissione della Camera, è stata accolta la condizione relativa alla richiesta di specificare che gli interventi di orientamento sono progettati nell’ambito della programmazione territoriale ed dei piani di orientamento delle province; non è stata invece recepita la condizione relativa all’inserimento dei soggetti privati tra gli organismi coinvolti nelle azioni di orientamento, per le medesime motivazioni esposte in relazione al parere della Conferenza Unificata; non è stata altresì recepita l’osservazione relativa alla valutazione dei crediti formativi ai fini dell’accesso ai “percorsi di cui all’articolo 5, comma 2.”, in quanto tale osservazione non è apparsa coerente con il complesso della disciplina oggetto del provvedimento. Per quanto riguarda il parere della VII Commissione del Senato, si è tenuto conto delle osservazioni espresse ai punti n. 1 e 2, mentre non sono state prese in considerazione quelle di cui ai punti 3 e 4, in quanto estranee anch’esse alla materia oggetto del provvedimento.

Lo schema che si propone si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 disciplina l’oggetto del provvedimento, secondo quanto accennato in precedenza e ne illustra le finalità; in particolare, al comma 2 viene fissato il principio secondo cui i percorsi di orientamento costituiscono, per le istituzioni scolastiche, attività aventi carattere istituzionale.

L’articolo 2 indica i criteri generali in base ai quali si devono attuare le azioni di orientamento e le iniziative di raccordo tra le istituzioni scolastiche e il mondo delle professioni e del lavoro. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono fondamentalmente due: da una parte, favorire – nel pieno rispetto delle pari opportunità di tutti gli allievi – le opzioni che meglio corrispondano alle vocazioni e alle potenzialità personali di tutti gli studenti; dall’altra, consentire a ciascuno di effettuare scelte consapevoli, attraverso percorsi personalizzati in vista della transizione verso il lavoro, basato sul collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in laboratorio e nei contesti di lavoro. Il comma 1 illustra nel dettaglio le caratteristiche delle azioni di orientamento, Il comma 2 richiama al rispetto delle le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro i soggetti, che concorrono, di concerto con le istituzioni scolastiche, alla realizzazione dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.

L’articolo 3, al comma 1, individua i soggetti che concorrono alla progettazione e realizzazione delle azioni di orientamento, individuati nei Centri



*Ministero dell'Università e della
Ricerca*



Ministero della Pubblica Istruzione

territoriali per l'impiego, nelle strutture formative accreditate, nelle aziende, imprese, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni di volontariato ecc: ed infine, per favorire una piena valorizzazione degli alunni in situazione di handicap si fa esplicito riferimento a quegli enti che curano i servizi di inserimento lavorativo delle persone diversamente abili. Il comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche possano avvalersi delle opportunità offerte dalla Borsa Continua Nazionale del Lavoro.

L'articolo 4 indica i criteri per la gestione delle azioni di orientamento, individuando i compiti del consiglio di classe e per l'individuazione e i compiti delle figure di riferimento indispensabili per la realizzazione delle azioni stesse.

L'articolo 5 al comma 1, affida le funzioni di monitoraggio delle attività e della valutazione dei risultati ottenuti in attuazione del presente decreto, al comitato previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, art. 3, comma 2, che opera, senza oneri, in raccordo con la commissione nazionale istituita dal decreto già emanato in relazione ai corsi di laurea universitari ed ai corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Il comma 2 stabilisce che il Comitato, sulla base della relazione annualmente stilata circa gli esiti della sua attività, formulerà al Ministro proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le scuole, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la formazione professionale e il mondo delle professioni e del lavoro.

L'articolo 6 recante "Norme finali" stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla sua emanazione e che dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Ministero dell'Università e della
Ricerca*



Ministero della Pubblica Istruzione

Schema di decreto legislativo concernente “Definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1.”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le attività di orientamento che le istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado devono realizzare in attuazione del decreto legislativo in oggetto rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle scuole statali e paritarie e si inseriscono strutturalmente nel piano dell'offerta formativa (v. articolo 1).

Gli interventi di orientamento e di raccordo tra la scuola e il mondo delle professioni e del lavoro sono pertanto realizzati sulla base delle risorse di personale, strumentali e finanziarie assegnate alle singole scuole, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delle scuole stesse.

In particolare l'articolo 4 prevede che il Consiglio di classe individui gli obiettivi delle azioni di orientamento e di raccordo sopra indicate e le modalità di svolgimento, programmi le attività e valuti l'efficienza e l'efficacia degli interventi; a tale fine sono individuate apposite figure di riferimento, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi del comparto scuola per la valorizzazione del personale docente, con riferimento, pertanto, all'articolo 30 del vigente CCNL del comparto scuola, che disciplina le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa. Tali funzioni strumentali, cui sono da ricondurre le figure di riferimento sopra indicate, sono finanziate sulla base delle disposizioni dettate dall'articolo 37 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999, mediante apposite assegnazioni annuali alle scuole, che sono iscritte nei relativi fondi di istituto finalizzati alla valorizzazione del personale docente.

Anche le attività di monitoraggio e valutazione previste all'articolo 5 sono realizzate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a cura del comitato previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77, che opera in raccordo con la commissione di cui al decreto legislativo relativo alla definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti (articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n.1), nonché in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

In relazione a quanto sopra, per lo schema di decreto legislativo in esame non si evidenziano profili di spesa suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Ministero dell'Università e della
Ricerca*



Ministero della Pubblica Istruzione

Definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e in particolare recante delega al Governo per la definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
- Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
- Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;
- Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
- Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
- Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante norme relative all'alternanza scuola-lavoro;
- Visto il decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006, con il quale è stato previsto che le scuole possono, nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricula scolastici dell'ordinamento vigente;
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare l'articolo 1, commi 605 e 631;
- Vista il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
- Considerato che il Ministero della pubblica istruzione ha sottoscritto appositi Protocolli di intesa con associazioni ed enti per collegare organicamente le scuole con il mondo del lavoro:
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;



*Ministero dell'Università e della
Ricerca*



Ministero della Pubblica Istruzione

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 6 dicembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati rispettivamente in data 21 dicembre 2007 e 19 dicembre 2007;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera relativa all'inserimento degli operatori autorizzati ed accreditati di cui al decreto legislativo n.276/2003 tra i soggetti coinvolti nelle azioni di orientamento predisposte dalle istituzioni scolastiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

EMANA
il seguente decreto legislativo

Articolo 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in materia di orientamento ai fini dell'accesso ai percorsi universitari e a quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche favoriscono e potenziano il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro, realizzando nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, azioni di orientamento e iniziative finalizzate alla conoscenza, delle opportunità formative offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 631 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.
2. Fermo restando quanto previsto per i percorsi in alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, le azioni di orientamento e le iniziative di informazione sono attività istituzionali per tutte le scuole statali e paritarie dell'istruzione secondaria di secondo grado; si inseriscono strutturalmente nel Piano dell'Offerta Formativa del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e prevedono lo svolgimento di attività e di esperienze, di norma all'interno del monte ore annuale delle discipline di insegnamento.

Articolo 2
(*Criteri generali*)

1. Le azioni di orientamento di cui all'articolo 1, che si realizzano soprattutto attraverso le iniziative di raccordo tra scuola e mondo delle professioni e del lavoro e un



*Ministero dell'Università e della
Ricerca*



Ministero della Pubblica Istruzione

organico collegamento con gli enti territoriali, costituiscono indispensabili strumenti per contribuire alla costruzione di percorsi personalizzati, in vista della transizione verso il lavoro, basati sul collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in laboratorio e in contesti di lavoro. Tali interventi, progettati nell'ambito del Piano dell'offerta formativa di ogni singola istituzione scolastica, nel quadro complessivo della programmazione territoriale e dei piani di orientamento delle province sono definiti e gestiti in relazione ai seguenti criteri generali :

- a) si riferiscono agli obiettivi di apprendimento generali e specifici dei singoli curricula e concorrono a migliorare la preparazione degli studenti, con particolare riferimento all'ordine e all'indirizzo degli studi della scuola che frequentano;
- b) interessano gli studenti dell'ultimo anno;
- c) sono sostenuti soprattutto da intese e convenzioni con associazioni, collegi professionali, enti ed imprese e sono progettati, sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche, con il concorso dei predetti soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; in fase di progettazione sono individuate le metodologie didattiche e le modalità organizzative con particolare riferimento all'apprendimento in laboratorio e in contesti di lavoro, nonché i criteri e gli strumenti di attuazione, di valutazione, di monitoraggio e di certificazione delle competenze con riferimento alle indicazioni nazionali in materia;
- d) tengono conto contestualmente delle vocazioni degli studenti e dei fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle professioni, coniugando le attitudini e le aspirazioni professionali degli studenti e le specifiche professionalità richieste dal mercato del lavoro, tenendo conto anche della valorizzazione delle differenze di genere e delle pari opportunità ;
- e) sono costruiti con particolare riferimento all'evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, ivi compresi quelli delle pubbliche amministrazioni, a livello locale, nazionale e dell'Unione europea; a tal fine le istituzioni scolastiche individuano, mediante opportuni raccordi con le agenzie preposte, i fabbisogni formativi e occupazionali;
- f) sono coerenti con una organizzazione didattica delle discipline di studio in grado di sollecitare lo studente a individuare interessi e predisposizioni specifiche, così da favorire le sue scelte autonome e consapevoli per la costruzione e realizzazione del proprio progetto di vita personale e professionale;
- g) valorizzano e diffondono azioni di orientamento ed esperienze di alternanza finalizzate alle professioni e al lavoro, di comprovata validità metodologica, che abbiano dato risultati di qualità; non costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro, anche se prevedono momenti di apprendimento in contesti di lavoro che abbiano sempre carattere formativo;

2. I soggetti di cui all'articolo 3 che concorrono alla realizzazione delle azioni di cui al comma 1 in contesti di lavoro, d'intesa con le istituzioni scolastiche, assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 3



*Ministero dell'Università e della
Ricerca*



Ministero della Pubblica Istruzione

(Soggetti coinvolti)

1. Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa delle regioni e dei servizi di orientamento degli enti locali, le istituzioni scolastiche predispongono azioni di orientamento in collaborazione con:
 - a) i centri territoriali per l'impiego;
 - b) le strutture formative accreditate;
 - c) le aziende, imprese, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni di volontariato ecc;
 - d) gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche tengono conto anche dei servizi offerti dalla Borsa Continua Nazionale del Lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 15.

Articolo 4

(Criteri per la gestione)

1. Il consiglio di classe individua gli obiettivi delle azioni e le modalità di svolgimento, programma le attività relative, valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento proposto. Per la realizzazione dei percorsi di orientamento figure di riferimento sono individuate nell'ambito di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro del comparto scuola per la valorizzazione del personale docente, con lo scopo di assicurare l'indispensabile raccordo tra la scuola e i soggetti del mondo delle professioni e del lavoro per la gestione delle fasi e delle modalità operative delle azioni di orientamento, anche per le attività che si svolgono in contesti di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 per i percorsi dell'alternanza.

Articolo 5

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il monitoraggio e la valutazione di sistema delle attività e dei risultati raggiunti in applicazione di quanto previsto dal presente decreto sono affidati al comitato previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, articolo 3, comma 2, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il comitato opera in raccordo con la commissione di cui al decreto legislativo concernente "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1." nonché in raccordo con l'Istituto nazionale



*Ministero dell'Università e della
Ricerca*



Ministero della Pubblica Istruzione

di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

2. Il comitato di cui al comma 1 presenta ogni anno al Ministro della pubblica istruzione e alla Conferenza unificata una relazione relativa al monitoraggio e alla valutazione di sistema di cui al presente articolo, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la formazione professionale e il mondo delle professioni e del lavoro.

Articolo 6
(Norme finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore.
2. Dall'attuazione delle norme contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.